

## Sommario

<b>1. Decreto 01.8.2023 - Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita .....</b>	<b>1</b>
<b>2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....</b>	<b>15</b>
<b>Gli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e di mediazione civile e commerciale. ....</b>	<b>15</b>

**N.B.:** al 22/11/2023, con riguardo al presente d.m. “Incentivi fiscali” sul proprio sito istituzionale il Ministero della Giustizia precisa che:

- le parti e gli organismi interessati potranno avanzare istanza di riconoscimento del credito d’imposta, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo di ogni anno per le procedure concluse nell’anno precedente esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma (v. art. 3, commi 1 e 5), attualmente in via predisposizione (verrà data opportuna comunicazione dell’avvenuta predisposizione, prevista in ogni caso in tempo utile per consentire la presentazione delle domande nella finestra temporale fissata dal decreto)
- in sede di prima applicazione, pertanto, potranno essere presentate, entro il 31 marzo 2024, istanze relative alle sole procedure di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita concluse nell’anno 2023 ed iniziate in vigore del nuovo regime dei crediti d’imposta, come riformati
- non potranno essere avanzate istanze di riconoscimento del credito d’imposta per anni precedenti al 2023

Riferimento: [https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/mediazione\\_civile\\_e\\_commerciale#](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/mediazione_civile_e_commerciale#)

## 1. Decreto 01.8.2023- Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita 01.8.2023

(pubblicato in GU n.183 del 7-8-2023)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»;

Visto l'art. 21-bis «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il comma 1, che riconosce alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al Capo I del medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di duecentocinquanta euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto il comma 2 del citato art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli di autenticità della stessa.»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Visto il comma 1, primo periodo, dell'art. 20 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento;

Visto il comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 20, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo riconosce alle parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;

Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di imposta, di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di seicento euro per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche;

Visto il comma 2, secondo periodo, dell'art. 20, del decreto legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà;

Visto il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti del procedimento di mediazione un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;

Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che riconosce agli organismi di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila;

Visto il comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti di imposta;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in particolare, il titolo I, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, modificato il 30 marzo 2017, recante norme sugli incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita;

Ritenuto opportuno disciplinare in un unico decreto le disposizioni attuative relative ai crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, già contenute nel citato decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, e dei crediti

d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le modalità di riconoscimento degli stessi;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;

**Decreta:**

**Art. 1**

**Oggetto**

Il presente decreto disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di attribuzione di un credito di imposta in conformità al presente decreto;

b) «beneficiario»: il richiedente al quale è stato riconosciuto un credito di imposta in conformità al presente decreto;

c) «ODM»: organismo di mediazione, l'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;

f) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;

g) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione»;

h) «negoziata assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

i) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

l) «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;

- m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia -Dipartimento transizione digitale;
- n) «CIEId»: l'identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d'identità elettronica (CIE);
- o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- p) «SPID»: sistema pubblico dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;
- q) «PEC»: Posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
- r) «Ministero»: il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
- s) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia;
- t) «SID»: Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

### **Art. 3**

#### **Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione**

##### **dei crediti d'imposta e comunicazioni**

1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito [giustizia.it](http://giustizia.it) mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
  - a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
  - b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
  - c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

5. La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.

7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## Capo II

### Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 20

#### Del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

#### Art. 4

#### **Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l'indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e c), la richiesta contiene:

a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;

c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

#### **Art. 5**

**Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
  - a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
  - b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
  - c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  - d) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  - e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
  - f) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:
  - a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;
  - b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  - c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

#### **Art. 6**

**Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice**

1. Quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, oltre a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:

- a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
- c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- d) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
- e) il numero del procedimento e la data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- f) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene:

- a) il numero del procedimento di mediazione;
- b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.

3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda della parte che ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell'art. 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera b).

#### **Art. 7**

#### **Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
- a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
  - b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
  - c) l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  - d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall'art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;

f) fuori dal caso di cui alla lettera e), l'indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

#### **Art. 8**

##### **Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta**

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

#### **Capo III**

##### **Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132**

#### **Art. 9**

##### **Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

a) l'indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di negoziazione;

c) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all'art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

**Art. 10**

**Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

- a) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- b) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

**Art. 11**

**Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta**

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito d'imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.
4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nè rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Capo IV**

**Disposizioni comuni**

**Art. 12**

**Procedure di utilizzo del credito di imposta**

1. I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento. Le

persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.

3. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

### **Art. 13**

#### **Controlli e procedure di recupero**

1. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.

### **Art. 14**

#### **Trasmissione dati**

1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione, nonché l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.

### **Art. 15**

#### **Cause di revoca**

Il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero ai sensi dell'art. 13, del beneficio indebitamente fruito.

**Capo V**

**Monitoraggio statistico e trattamento dati**

**Art. 16**

**Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall' art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

**Art. 17**

**Monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati:
  - a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;
  - b) data nella quale il giudice ha adottato l'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
  - c) data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

**Art. 18**

**Trattamento dati**

1. Il Ministero e l'Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, svolte ai fini del riconoscimento di credito di imposta ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti avvengono adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di

minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:

a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei

dati oggetto di trasmissione, nonché il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;

b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e dell'art. 9, comma 1, lettera a) del presente decreto;

e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

4. I dati personali raccolti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonché, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi degli articoli 19 e 20, a soli fini statistici, in conformità all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

## **Capo VI**

### **Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali**

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

2. Alle domande di riconoscimento dei crediti di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al Capo I, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

#### **Art. 20**

##### **Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa**

1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa in conformità dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per ciascuno degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziare in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente con le modalità di cui all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. I crediti d'imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 21**

##### **Disposizioni finali**

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 23 dicembre 2015 recante «Incentivi fiscali nella forma del "credito di imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita» è abrogato. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2023

Roma, 1° agosto 2023 -Il Ministro della giustizia Nordio

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2216

## 2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Gli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e di mediazione civile e commerciale.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciale”, all'articolo 20, secondo il testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedeva un incentivo fiscale consistente in un credito di imposta nei seguenti termini: “Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.”.

La regolamentazione delle concrete modalità per la presentazione della richiesta e per il riconoscimento di tale incentivo era disciplinata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 20. Tali disposizioni non hanno avuto concreta applicazione. Il decreto-legge n. 83 del 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di riorganizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, ha introdotto incentivi fiscali nella forma del “credito di imposta” per coloro che definiscono una controversia con lo strumento della negoziazione assistita o con lodo arbitrale, oltre alla misura eccezionale del trasferimento, ad istanza di parte, dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale. L'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disposto che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovessero essere stabilite le modalità e “la documentazione da esibire” a corredo della richiesta del credito di imposta “nonché i controlli sull'autenticità della stessa”. In attuazione di tale disposizione, il 23 dicembre 2015 è stato dunque adottato il decreto del Ministro della giustizia recante “incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita” contenente la disciplina della presentazione della richiesta di attribuzione dell'incentivo fiscale e delle modalità di trasmissione dei dati, dal Ministero della giustizia all'Agenzia delle entrate, relativi ai crediti riconosciuti, oltre che del monitoraggio per il necessario controllo del rispetto dei limiti di spesa. L'assetto complessivo degli incentivi fiscali finalizzati a sostenere la definizione delle controversie attraverso sistemi di giustizia complementare è stato ampliato dal D.lgs. n. 149 del 2022 che, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), ha profondamente innovato la materia della mediazione civile e commerciale, apportando significative modifiche al D.lgs. n. 28 del 2010.

La riforma ha, tra gli altri interventi, aumentato gli importi di alcuni incentivi già previsti (ma, come detto, in gran parte inattuati), ha ampliato i soggetti legittimati ad avvalersi degli incentivi fiscali e ha previsto specifici incentivi per il caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione all'esito di una procedura di mediazione.

In particolare, dopo la novella, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 prevede che:

a) in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione spetta alle parti della procedura di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dalle stesse versata all'organismo di mediazione, per le spese di sua spettanza, fino alla concorrenza di € 600;

b) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il credito di imposta indicato sub a) è riconosciuto in misura dimezzata;

c) nei casi di mediazione cosiddetta obbligatoria, ossia quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e quando è demandata dal giudice, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010, è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'importo versato da ciascuna parte al proprio avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione, fino alla concorrenza di € 600;

d) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il credito di imposta indicato sub c) è riconosciuto in misura dimezzata;

e) i crediti di imposta così riconosciuti hanno un tetto massimo di utilizzo pari a € 600 a persona per procedura e un tetto massimo annuale di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24.000 per le persone giuridiche;

f) nei casi di mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010) che si concludono con un accordo e che portano all'estinzione della causa giudiziale, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in relazione al giudizio dichiarato estinto;

g) in favore degli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta pari alle indennità non corrisposte da una o più parti di una procedura di mediazione, nei casi 3 obbligatori indicati sub c), ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in coerenza con l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che prevede che la parte ammessa al beneficio non è tenuta a versare l'indennità in generale dovuta all'organismo di mediazione per il servizio reso. Per tale misura è previsto un tetto massimo annuale di € 24.000.

### **Il decreto ministeriale attuativo.**

Per quanto concerne la necessità di attuare il descritto intervento di riforma con l'adozione di norme secondarie, l'articolo 20, comma 5, del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede, quanto agli incentivi fiscali previsti per la mediazione, l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabilite "le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati". Come esposto in precedenza, il vigente DM 23 dicembre 2015 (modificato con DM 20 marzo 2017) disciplina le modalità di richiesta, riconoscimento e fruizione dei crediti di imposta riconosciuti dal decreto-legge n. 83 del 2015 in favore delle parti che definiscono alcune tipologie di controversie con lo strumento della negoziazione assistita e in una specifica ipotesi di giudizio arbitrale che si conclude con lodo.

Il decreto ministeriale citato ha attribuito i compiti inerenti alla gestione di tali domande al Ministero della giustizia – Dipartimento affari interni. Considerato il descritto contesto normativo e l'avvenuta adozione di misure organizzative da parte del Ministero della giustizia per la gestione delle domande di attribuzione dei crediti di imposta nei casi previsti dal D.L. n. 132 del 2014, si è ritenuto opportuno attuare le nuove disposizioni in tema di incentivi fiscali nella materia della mediazione collocandole in un unico decreto ministeriale contenente tutte le disposizioni in materia di richiesta, riconoscimento e fruizione dei crediti di imposta previsti per le procedure alternative di risoluzione delle controversie, con abrogazione del DM 23 dicembre 2015.

Lo schema di decreto ministeriale prevede l'adozione da parte del Ministero della giustizia, per l'intera gestione delle domande di riconoscimento dei crediti di imposta di cui si è detto, di una piattaforma informatica alla quale gli utenti accedono con identità digitale, idonea anche a gestire il flusso di comunicazioni dei dati tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle 4 entrate, oltre che le comunicazioni con i richiedenti, e ad effettuare il monitoraggio, sia a fini di spesa che a fini statistici, di alcuni dati. A differenza del decreto vigente si prevede, in coerenza con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che le parti richiedenti non abbiano l'onere di allegare i documenti giustificativi della domanda, ma di inserire, tramite piattaforma, specifiche dichiarazioni in ordine ad atti o fatti che costituiscono prova del credito, corredati che consentono al Ministero della giustizia di verificare esistenza e veridicità delle dichiarazioni che, pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., sono soggette alle sanzioni ivi previste per il caso di dichiarazioni non veritiere.

**Lo schema di decreto ministeriale si compone di 21 articoli.**

**Il Capo I, articoli da 1 a 3**, è dedicato alle disposizioni generali.

**Il Capo II, articoli da 4 a 8**, è dedicato al riconoscimento del credito di imposta in materia di mediazione, nei casi previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

**Il Capo III, articoli da 9 a 11**, è dedicato al riconoscimento dei crediti di imposta in materia di negoziazione assistita e in uno specifico caso di giudizio arbitrale, in conformità all'articolo 21- bis, del decreto-legge n. 83 del 2015.

**Il Capo IV, articoli da 12 a 15**, contiene le disposizioni comuni per la gestione dei crediti di imposta oggetto del decreto.

**Il Capo V, articoli da 16 a 18**, è dedicato al monitoraggio statistico e al trattamento dei dati.

**Il capo VI, articoli da 19 a 21**, contiene le disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

**L'articolo 1** definisce l'oggetto del decreto, con estensione della disciplina sugli incentivi fiscali, rispetto all'oggetto dell'articolo 1 del vigente DM 23 dicembre 2015, ai crediti di imposta in materia di mediazione.

**L'articolo 2** contiene le definizioni necessarie per la lettura e interpretazione del testo tra le quali, in particolare, quelle che consentono l'inequivoca identificazione degli atti delle procedure di negoziazione e mediazione i cui dati devono essere inseriti nelle domande di riconoscimento del credito di imposta, e che ne consentono, in base ai requisiti imposti dalla normativa primaria e secondaria in materia di mediazione e di negoziazione, la tracciabilità e verifica. Sono inoltre state inserite le definizioni della piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia per la gestione delle domande, e i tipi di identità digitale che sono necessari per 5 accedervi. È stata inserita la definizione di SID "sistema interscambio flussi dati" per la trasparente identificazione della infrastruttura che sarà usata dal Ministero per trasmettere i dati relativi ai crediti di imposta oggetto del decreto, all'Agenzia delle entrate.

**L'articolo 3** disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e le comunicazioni. Il comma 1 stabilisce il principio dell'esclusivo utilizzo, a pena di inammissibilità della domanda, della piattaforma per la presentazione della richiesta riconoscimento dei crediti di imposta disciplinati dal decreto. Nel caso in cui il titolare del beneficio sia una persona giuridica, il comma precisa che l'accesso alla piattaforma è effettuato con l'identità digitale del suo responsabile o legale rappresentante. Il comma 2 disciplina il diritto della parte richiedente di essere adeguatamente informata, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della

domanda di determinazione del compenso, riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento. Il comma 3 prevede che tutte le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata mediante la stessa piattaforma, con la creazione anche di apposita area riservata per le comunicazioni agli utenti che non dispongono di posta elettronica certificata. Il comma 4 stabilisce, salvo che sia diversamente disposto alle lettere da a) a d), i dati che devono essere sempre inseriti, salvo che sia diversamente disposto, nella domanda di riconoscimento del credito di imposta ai sensi del decreto e precisamente:

- gli estremi identificativi del richiedente;
- gli estremi della fattura emessa in relazione agli esborsi che costituiscono oggetto dell'incentivo;
- i dati identificativi del pagamento. Si evidenzia che, rispetto a quanto prevede l'art. 2, comma 2, lettera c) del vigente DM 23 dicembre 2015, è stata eliminata la possibilità di documentare il pagamento mediante quietanza, in quanto tale atto non è ritenuto idoneo a consentire la verifica dell'effettivo pagamento cui essa si riferisce;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ciascun richiedente intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura.

In generale, rispetto all'articolo 2 del DM 23 dicembre 2015, il testo è stato riformulato e aggiornato, prevedendo che la domanda sia corredata dagli estremi dei documenti richiesti per dimostrare la sussistenza del diritto all'agevolazione fiscale, invece di imporre il caricamento di copie di documenti tramite piattaforma. Il comma 5 fissa il termine annuale entro il quale devono essere presentate le domande riconoscimento del credito di imposta. Tale termine è stato fissato al 31 marzo di ciascun anno al fine di consentire la gestione ordinata delle richieste, sia per quanto attiene ai controlli del Ministero della giustizia, sia per quanto attiene alla messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate dei dati necessari per consentire all'utente la fruizione del credito, e al contempo permettere l'effettivo controllo dell'andamento della spesa correlato ai vari incentivi per i quali sono stati previsti specifici stanziamenti.

Il comma 6 prevede che, salvo diversa disposizione, quando il medesimo soggetto chiede il riconoscimento di più crediti di imposta oggetto dello schema di decreto, è tenuto a formulare una domanda annuale cumulativa, contenente i dati di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito.

Tale previsione ha lo scopo di agevolare le verifiche di rispetto dei limiti annuali e per procedura previsti, quanto alla fruibilità dei crediti di imposta, dalla norma primaria.

Il comma 7 dispone che il possesso dei requisiti richiesti dallo schema di decreto per le finalità da esso regolate, è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal modo viene richiamato espressamente il quadro giuridico di riferimento rilevante per la definizione delle responsabilità assunte dal dichiarante, oltre che per l'individuazione dei controlli che possono essere effettuati dall'autorità che riceve tali attestazioni.

**Il Capo II, articoli da 4 a 8,** contiene le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti di imposta previsti dall'articolo 20, del decreto legislativo n.28 del 2010.

**L'articolo 4** disciplina la richiesta di attribuzione del credito di imposta previsto dall'articolo 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2010 per l'indennità versata all'organismo di mediazione dalla parte di una procedura ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 1 indica i dati che, oltre a quanto prevede l'articolo 3, comma 4, devono essere inseriti nel caso di raggiungimento dell'accordo per l'attribuzione dell'agevolazione per l'intera somma.

Il comma 2 indica i dati che devono essere inseriti nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo. La necessità di distinguere le due ipotesi deriva dalla norma primaria che in entrambi i casi riconosce un credito di imposta, prevenendo tuttavia la sua dimidiazione in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. 7

**L'articolo 5** disciplina la richiesta di attribuzione del credito di imposta previsto dall'articolo 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2010, commisurato al compenso dalla stessa corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Il comma 1 indica i dati che, oltre a quanto prevede l'articolo 3, comma 4, devono essere inseriti nel caso di raggiungimento dell'accordo, a fine di ottenere il riconoscimento del credito di imposta. Il comma 2 indica i dati che devono essere inseriti nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo, al fine di ottenere un credito di imposta pari alla metà delle somme versate (fatti salvi i limiti per procedura previsti, pro capite, dalla norma primaria).

Pertanto, la necessità di adottare una distinta disciplina in caso di accordo e in caso di esito negativo della mediazione deriva dalla norma primaria che anche in questo caso prevede in tutti i casi il riconoscimento del credito di imposta, dimidiato in caso di insuccesso.

**L'articolo 6** disciplina la richiesta di attribuzione del credito di imposta previsto dall'articolo 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2010, commisurato al compenso dalla stessa corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'articolo 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010 e per la richiesta di attribuzione del credito di imposta previsto in favore della parte dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, commisurato all'importo dalla stessa versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice. L'articolo disciplina, dunque, gli incentivi fiscali previsti per la mediazione demandata dal giudice.

Il comma 1 indica i dati che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, devono essere inseriti nel caso di raggiungimento dell'accordo, per l'attribuzione dell'agevolazione in misura pari all'intero esborso, fatti salvi i limiti pro capite previsti dalla norma primaria. In tale specifica ipotesi, alla parte che intende avvalersi dell'agevolazione, è richiesto di dimostrare, oltre al raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione, anche il collegamento tra tale accordo e la definizione del procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale è stata adottata l'ordinanza che demanda in mediazione. Alla parte è chiesto di dimostrare quindi anche l'intervenuta estinzione del giudizio con apposita ordinanza del giudice.

Il comma 2 indica i dati che devono essere inseriti nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo, per le stesse ragioni indicate in relazione agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto. Il comma 3 indica i dati che devono essere inseriti dalla parte che intende conseguire il credito di imposta relativo al contributo unificato, effettivamente versato, per il giudizio dichiarato estinto a seguito della composizione della lite in sede di mediazione. Si prevede, in generale, che la prova del pagamento debba essere data indicando gli estremi della ricevuta elettronica di versamento mediante il sistema "PagoPA", facendo salva la possibilità di indicare gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115.

**L'articolo 7** disciplina la richiesta di attribuzione del credito di imposta previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 in favore dell'organismo di mediazione, corrispondente alle indennità non corrisposte dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo consta del solo comma 1 che, alle lettere da a) a f) individua il contenuto della richiesta di riconoscimento del credito di imposta. Si prevede che ciascun organismo presenti un'unica domanda annuale cumulativa comprendente tutti i dati necessari per il riconoscimento di un complessivo credito di imposta, sia per consentire al Ministero un più agevole controllo del rispetto del tetto massimo previsto dalla norma primaria per ciascun organismo, sia per evitare che l'organismo sia obbligato a presentare plurime domande nel corso dell'anno.

La lettera a) prescrive che sia indicato il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

La lettera b) prescrive che siano indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuna parte ammessa al beneficio al fine di consentire i dovuti controlli.

La lettera c) prescrive che sia indicato l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in conformità agli importi individuati dal regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n.28 del 2010.

La lettera d) prescrive che ciascun organismo debba dichiarare di non avere ricevuto, per alcuna delle parti di cui alla lettera b) la comunicazione prevista dall'articolo 15-novies, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2010, con la quale il Consiglio dell'ordine comunica la mancata conferma dell'ammissione al patrocinio di una parte.

La lettera e) prescrive che ciascun organismo debba dichiarare, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta, di non avere ricevuto, dal responsabile del registro, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione; la lettera f) prescrive, fuori dal caso di cui alla lettera e), che l'organismo indichi la data del provvedimento di sospensione o cancellazione.

Le lettere e) e f) sono finalizzate a verificare che il credito di imposta per le indennità non percepite dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato siano maturate legittimamente, ossia in un momento in cui l'organismo poteva effettivamente operare in quanto regolarmente iscritto al registro.

**L'articolo 8** disciplina le verifiche e il riconoscimento dei crediti di imposta oggetto del Capo II. Il comma 1 prevede che, ricevute le domande di riconoscimento del credito, il Ministero della giustizia, con provvedimento del Capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascuna beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il comma 2 prevede che il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione del credito di imposta, comunica al richiedente l'importo spettante in relazione a ciascuna richiesta, nel rispetto dei limiti degli importi indicati dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

**Il Capo III, articoli da 9 a 11**, contiene le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti di imposta previsti dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 83 del 2015 in materia di negoziazione assistita e in uno specifico caso di arbitrato che si è concluso con lodo.

**L'articolo 9** disciplina la richiesta di attribuzione del credito di imposta riconosciuto di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 83 del 2015 commisurato al compenso corrisposto dalla parte all'avvocato per le prestazioni svolte in suo favore, in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

Il comma 1 riproduce, con opportuna riformulazione, l'articolo 2 del vigente DM 23 dicembre 2015. Ai fini della verificabilità dell'accordo di negoziazione si è ulteriormente precisato che deve essere inserita la ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all'articolo 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 che, al comma 1, prevede che i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto 10 dalle parti a seguito della convenzione debbano trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. Conseguentemente, l'indicazione degli estremi di tale ricevuta consente di verificare l'esistenza dell'accordo, in sede di controllo.

**L'articolo 10** disciplina la richiesta di attribuzione del credito di imposta previsto dall'articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162.

Il comma 1 riproduce, per la parte pertinente e con gli opportuni aggiornamenti, l'articolo 2 del vigente DM 23 dicembre 2015. In questa specifica ipotesi il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha lasciato immutata la disciplina relativa agli incentivi fiscali contenuta nel decreto-legge n. 83 del 2015.

**L'articolo 11** disciplina le verifiche e il riconoscimento del credito da parte del Ministero della giustizia. Il comma 1 prevede che il Ministero, ricevute le domande di attribuzione del credito di imposta oggetto del medesimo capo III, effettuate le verifiche necessarie, con decreto del Capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito spettante a ciascun beneficiario, in relazione ai procedimenti oggetto dei capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014.

Il comma 2 prevede che, quando le richieste eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito di imposta è rideterminato in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e quello dei crediti di imposta richiesti.

Il comma 3 fissa il termine, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda, nel quale il Ministero comunica al beneficiario l'importo del credito spettante.

Il comma 4 prevede che i crediti oggetto del comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, o al valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986, in conformità a quanto prevede la norma primaria. Il Capo IV, articoli da 12 a 15, contiene le disposizioni comuni, applicabili dunque a tutte le domande di attribuzione del credito di imposta, disciplinate dallo schema di decreto.

**L'articolo 12** disciplina le procedure di utilizzo del credito di imposta.

Il comma 1 prevede che i crediti di imposta riconosciuti in conformità allo schema di decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di riconoscimento, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate. Il comma prevede i limiti entro i quali il credito è utilizzabile e prevede, inoltre, che le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il comma 2 prevede che i crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.

Il comma 3 prevede che, per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti di imposta sulla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

**L'articolo 13** disciplina i controlli e le procedure di recupero.

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia nel caso in cui, a seguito dei controlli accertati l'indebita fruizione, anche solo in parte, dei crediti di imposta previsti dal decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della stessa non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni di legge, procedendo in conformità all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010.

Il comma 2 prevede che in caso di indebita fruizione, anche parziale, dei crediti di imposta, accertata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, l'Agenzia ne dà comunicazione al Ministero della giustizia che provvede al recupero.

**L'articolo 14** disciplina la trasmissione dei dati dal Ministero della giustizia all'Agenzia delle entrate.

Il comma 1 prevede che il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti 12 beneficiari, corredato di importo del credito concesso. Si prevede specificamente che tale comunicazione preceda di qualche giorno quella che il Ministero fa al singolo beneficiario, per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare tutte le attività tecniche e di controllo che permettono al beneficiario di fruire del credito non appena ne faccia richiesta alla stessa Agenzia. Viene inoltre espressamente indicato il sistema "SID" utilizzato per la trasmissione di tali dati, attualmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la gestione di questa tipologia di flussi comunicativi. In tal modo vengono indirettamente richiamate anche le specifiche di tale sistema che sono in grado di garantire un adeguato livello di misure di sicurezza rispetto al rischio legato a questo tipo di trattamento dati. Il comma prevede inoltre la possibilità che sia utilizzato, ove del caso, un sistema alternativo che deve, comunque, garantire il medesimo livello di sicurezza assicurato dal "SID".

Il comma 2 prevede che l'Agenzia delle entrate, avvalendosi del sistema indicato al comma 1, trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo di ciascun anno, l'elenco dei soggetti che hanno effettivamente utilizzato il credito di imposta nell'anno precedente, indicandone gli importi. La previsione dell'utilizzo del sistema SID per le comunicazioni consente di non fissare termini specifici entro i quali l'Agenzia deve trasmettere al Ministero l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta posto che detto sistema consente una gestione dei flussi di comunicazione in tempo quasi reale, e conseguentemente il Ministero è in grado di monitorare, senza apprezzabili scarti temporali, il rispetto dei limiti di spesa previsti per tale misura.

**L'articolo 15** disciplina le cause di revoca del credito di imposta. Il comma 1 prevede che il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dallo schema decreto, oppure se la domanda contiene dati o dichiarazioni non veritiere, salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. In caso di revoca si procede al recupero del beneficio fruito in conformità all'articolo 13 dello schema di decreto.

**Il Capo V, articoli da 16 a 18**, è dedicato al monitoraggio statistico e al trattamento dati. L'articolo 16 disciplina il monitoraggio statistico dei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 nei quali

l'esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 13 Il comma 1 stabilisce che il Ministero della giustizia provvede, con cadenza annuale a partire dall'entrata in vigore dello schema di decreto, al monitoraggio quinquennale previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n.149 del 2022, dei dati relativi ai casi di mediazione avviata per assolvere alla condizione di procedibilità della domanda, distinti per materia. A tale scopo l'articolo 5, comma 1, lettera f) e comma 2, lettera e), dello schema di decreto chiede alle parti che presentano la domanda di indicare le materie oggetto della mediazione.

Il comma prevede inoltre che, decorso il termine previsto dal citato articolo 42, l'attività di monitoraggio sia proseguita se, a seguito delle determinazioni del legislatore primario dopo il primo quinquennio di applicazione delle norme oggetto di riforma, l'esperimento della mediazione viene confermato come condizione di procedibilità della domanda nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Il comma 2 precisa che l'estrazione dei dati acquisiti dalla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1, e la loro elaborazione statistica è effettuata da DGSTAT. Il comma 3 prevede la cancellazione dei dati una volta operata l'elaborazione di cui al comma 2.

**L'articolo 17** disciplina il monitoraggio delle ordinanze di mediazione demandata dal giudice.

Il comma 1 prevede che con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, il Ministero trasmette a DGSTAT i dati estratti dalla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, relativi al numero di ruolo del fascicolo nel quale è stata adottata l'ordinanza di mediazione demandata, la data di tale ordinanza e la data dell'ordinanza con cui è dichiarata l'estinzione del procedimento.

Il comma 2 precisa che l'estrazione dei dati acquisiti dalla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2, e la loro elaborazione statistica è effettuata da DGSTAT.

Il comma 3 prevede la cancellazione dei dati una volta operata l'elaborazione di cui al comma 2.

**L'articolo 18** disciplina i criteri e i principi che devono essere osservati per il trattamento dei dati personali acquisiti tramite la piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2, per l'elaborazione delle domande oggetto del presente decreto.

Il comma 1 individua, per quanto di competenza di ciascuno, nel Ministero della giustizia e nell'Agenzia delle entrate i titolari dei trattamenti dei dati personali da ciascuno effettuati per le finalità previste dal presente decreto.

Il comma 2 precisa che il Ministero della giustizia è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma e che a tal fine è tenuto a garantire, anche nel caso in cui tale trattamento sia connesso alle attività di verifica ad opera del medesimo Ministero in base all'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto, il rispetto di tutti i principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679. Infine, si prevede che il Ministero – Dipartimento affari di giustizia, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 adotti un disciplinare tecnico al fine di individuare:

a) le misure tecniche e organizzative per assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi di distruzione, perdita, divulgazione e altre forme di possibile violazione di tali dati, in conformità all'articolo 32 del citato regolamento;

b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma, acquisiti nel contesto della autenticazione informatica, secondo un criterio di limitazione ai dati strettamente necessari;

c) le misure relative al trattamento dei dati personali necessari per espletare le verifiche e i controlli previsti dal decreto;

d) le misure appropriate e le specifiche finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali degli interessi dei soggetti interessati, nel caso in cui siano trattati, a fini statistici, i dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), dell'articolo 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del presente decreto;

e) le misure che garantiscono un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il comma 3 dispone che i dati trattati ai sensi dello schema di decreto, sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, e con l'esclusivo scopo di consentire l'eventuale svolgimento di attività e controlli previsti dal decreto stesso, e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

Il comma 4 prevede che i dati personali raccolti ai sensi degli articoli 3, comma 4, lettera a) e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al comma 1, e per quanto oggetto di trattamento statistico nonché, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi degli articoli 19 e 20, a soli fini statistici, in conformità all'articolo 89, del regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle regole deontologiche per il trattamento dati a fini statistici, oggetto della delibera 19 dicembre 2018, n. 515 adottata dal Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo n. 322 del 1989. 15 Il Capo VI, articoli da 19 a 21, ha ad oggetto le disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali.

**L'articolo 19** contiene le disposizioni transitorie. Si deve considerare che attualmente il regime degli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e arbitrato è regolato dal più volte citato DM 23 dicembre 2015. Tale decreto è abrogato e quindi integralmente sostituito dallo schema di decreto che si illustra. Il DM vigente prevede, all'articolo 3, comma 1, che le richieste di attribuzione del credito di imposta possono essere presentate esclusivamente nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 10 febbraio di ogni anno. Lo schema di decreto acquisterà efficacia in data successiva al 10 febbraio 2023 quando, quindi, la finestra temporale prevista dal DM vigente si sarà ormai chiusa e nessuna domanda potrà essere presentata per l'annualità precedente.

Il comma 1, pertanto, prevede che lo schema di decreto si applicherà, anche per i crediti regolati dal vigente DM e trasfusi nello schema di decreto, a partire dalla sua entrata in vigore.

Il comma 2 dispone che alle domande di riconoscimento di credito di imposta presentate in data anteriore continua ad applicarsi il decreto 23 dicembre 2015 recante "Incentivi fiscali nella forma del "credito di imposta".

**L'articolo 20** contiene le disposizioni finanziarie e disciplina il monitoraggio della spesa.

Il comma 1 prevede che i crediti di cui al capo II sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023. A tal fine il Ministero provvede al monitoraggio della spesa previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, per gli interventi previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

Il comma 2 prevede che se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 28 del 2010 e delle relative risorse stanziare in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero della

giustizia procede in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n.149 del 2022 al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente. Si evidenzia che l'articolo appena menzionato prevede, in presenza di uno scostamento, l'adozione di tale misura di compensazione. Tuttavia, 16 ferma restando la necessità di coprire tempestivamente lo scostamento, è stata contemplata la possibilità che, con apposito strumento normativo, si provveda alla compensazione anche con misure diverse dall'aumento dell'importo del contributo unificato. Viene inoltre richiamato, per completezza di disciplina, lo strumento ordinario per compensare l'eventuale scostamento, indicato dall'articolo 37, comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma 3 prevede che i crediti di imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall'articolo 21-bis, comma 5, del D.L. n. 83 del 2015, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno. Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

**L'articolo 21** contiene le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede l'abrogazione espressa del decreto ministeriale 23 dicembre 2015 recante "Incentivi fiscali nella forma del "credito di imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita".

Il comma 2 prevede la trasmissione del decreto ai competenti organi di controllo e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.